



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'ALiquota TRIBUTARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F., PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e tramite collegamento alla piattaforma Google Meet, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. AGAGLIATE Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. FALLETTO Fabrizio - Assessore	Sì
4. MONDO Marco - Consigliere	Sì
5. LUPO Alessandra Valentina - Consigliere	No
6. GORINO Elvio - Consigliere	No
7. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	Sì
8. FALLETTO Fabio - Consigliere	Sì
9. GAY Vittorio - Consigliere	Sì
10. MAZZARIOL Laura - Consigliere	No
11. ZANOTTO Gabriella in Capalbo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2012, con cui veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 26/09/2012;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2015, con cui l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF veniva approvata alla misura unica e fissa dello 0,5%, senza la previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che detta aliquota e l'assenza di soglia di esenzione sono state confermate per tutti gli anni successivi fino al 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 3 comma 5 -sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata in G.U. il 28/02/2022 recante: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1 comma 37 della L. 205/2017 (Legge di Stabilità per il 2018) che vietava fino all'anno 2018 qualsiasi aumento di tributi ed addizionali locali esclusa la TARI;

DATO ATTO che, dall'anno 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dal citato art. 1 comma 26 della legge 208/2015;

RITENUTO di non procedere con variazioni rispetto a quanto deliberato per l'anno 2022 con atto consiliare n. 5 del 31/03/2022 e, pertanto, di confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

Di confermare, per l'anno 2023, l'unica aliquota inerente l'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,5% della base imponibile, senza esenzioni dal pagamento dell'imposta in ragione di determinati limiti reddituali.

Di far rinvio per quanto riguarda la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale" e, permanentemente salvo modifica delle aliquote e detrazioni così deliberate, in apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Rita CASASSA

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere:

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Daniele ZAIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente, che riprende quanto già esposto in occasione della precedente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N 50 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2023 al 22/03/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, lì 07/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2022

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, lì 07/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele